SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 117**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 maggio 1991** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 32:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano: Obbligazioni di credito fondiario, opere pubbliche e di credito agrario sorteggiate il 29 aprile 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 maggio 1991, n. 158.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. È differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine già indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 2.

Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania

1. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, disposta per il triennio 27 agosto 1981-26 agosto 1984, prorogata da ultimo al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1991.

Art. 3.

Silenzio-assenso per le concessioni edilizie

1. Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è differito al 31 dicembre 1991.

Art. 4.

Localizzazione di programmi costruttivi di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori.

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici, di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è differito al 31 dicembre 1991.

Art. 5.

Cessione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, già prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1990, n. 128, sono differiti al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Opere di edilizia penitenziaria

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta legge, è differito al 31 dicembre 1991.

Art. 7.

Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con sede in Palermo è soppresso. Le residue funzioni vengono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia con sede in Palermo, cui è trasferito il relativo personale, nonché gli uffici dirigenziali già individuati presso il soppresso Ispettorato.

Art. 8.

Lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza

1. La deroga alle vigenti disposizioni per lo svolgimento del lavoro straordinario da parte del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può essere autorizzata, con le modalità di cui al comma 2 e con validità fino al 31 dicembre 1991.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 29.038.000.000, è posto a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 9.

Certificato di prevenzione incendi

1. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, concernente gli edifici di interesse artistico e storico e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o ad ospitare manifestazioni culturali, sarà emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1991. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 10.

Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1990, n. 128, decorre improrogabilmente dal 1° gennaio 1992.

Art. 11.

Integrazione dell'istanza per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi

1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1991.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 12.

Ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1. È differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 13.

Servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri

1. È differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 27 della legge 31 maggio 1990, n. 128, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Accordi di Osimo di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 800 milioni per l'anno 1991.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 31 dicembre 1990 con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1991, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 900 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Completamento di strutture turistiche nell'Adriatico

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 30 giugno 1991 relativo al completamento delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

2. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, possono essere impegnate nell'anno 1991.

Art. 16.

Provvidenze per la Valtellina e zone adiacenti

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, concernente la realizzazione di insediamenti produttivi nei territori di cui all'articolo 1 della medesima legge, è differito di diciotto mesi.

2. La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge.

Art. 17.

Completamento delle opere connesse alla realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92»

1. Il termine del 27 febbraio 1992 relativo al completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, è prorogato al 30 agosto 1992.

Art. 18.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio, e comunque non oltre il 30 novembre 1991.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite fino al 30 novembre 1991.

3. Restano validi gli atti e salvi gli effetti delle attività ed operazioni compiute nel periodo successivo alla scadenza dei termini previsti dalle leggi indicate nei commi 1 e 2, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Scarichi dei frantoi oleari

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 marzo 1993.

Art. 20.

Aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, è differito al 30 aprile 1991.

Art. 21.

Interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont

1. I termini fissati dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono progati di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimanendo stabilito che agli effetti del secondo comma del medesimo articolo 8 la ricostruzione delle unità immobiliari private dovrà comunque essere completata entro il 31 dicembre 1995.

Art. 22.

Occupazioni d'urgenza

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 23.

Decorrenza delle disposizioni

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 415/1989 reca: «Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie». L'art. 30 del citato D.L. n. 415/1989 ha prorogato il termine al 31 dicembre 1990.

— Il testo degli articoli 9 e 11 del D.L. n. 159/1984 è il seguente:

«Art. 9 — 1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostruire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.

4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.

7. Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985».

«Art. 11. — Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati».

Nota all'art. 2:

— Il D.L. n. 474/1987 reca: «Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime».

Note all'art. 3:

— La legge n. 128/1990 reca: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

— Il testo dell'art. 8, primo comma, del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) è il seguente:

«Art. 8. — Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio».

Note all'art. 4:

— La legge n. 10/1977 reca: «Norme per edificabilità dei suoli».

— Il D.L. n. 791/1985 reca: «Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali».

Nota all'art. 5:

— Per il titolo della legge n. 128/1990 si veda la precedente nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 967/1977 (Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari) è il seguente:

«Art. 1. — Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.

Art. 2. — Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessità di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino:

a) lavori di manutenzione straordinaria;

b) lavori di adattamento e di ristrutturazione.

Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ove ne sia prescritto il nulla osta dovrà pronunciarsi sui progetti delle opere di cui all'articolo 1 entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo si intende rilasciato.

Resta applicabile ogni più favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 3. — I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni.

Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 4. — Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'articolo 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilità di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonché a liberi professionisti.

Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il collaudo delle opere eseguite è affidato a tecnici dell'amministrazione statale.

I limiti di importo stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sono elevati da dieci a 150 milioni di lire.

Art. 5. — Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

In ogni caso l'istruttoria ed il parere debbono essere definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti».

Note all'art. 9:

— La legge n. 818/1984 reca: «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 10:

— Il testo del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 818/1984, (Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), modificato dall'art. 1-*bis* del D.L. n. 288/1985 (Proroga del termine previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi) è il seguente: «Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nulla-osta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi».

— L'art. 19 della legge n. 128/1990 ha disposto la decorrenza improrogabile del termine dal 1° gennaio 1992.

Note all'art. 11:

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.M. 8 marzo 1985 (Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla-osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818) è il seguente:

«3. All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente:

relazione;

elaborati grafici;

documento attestante la preesistenza dell'attività come disposto al secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto;

documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto;

certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, rilasciate relativamente ai punti 3.1 - 3.2 - 4 - 5.2 - 5.3 - 6.1 (limitatamente alle strutture in legno) - 6.2 (limitatamente alle strutture in legno) - 7 - 11 (limitatamente agli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato».

— L'art. 20 della legge n. 128/1990 ha improrogabilmente fissato il termine al 31 dicembre 1990.

— Il testo degli articoli 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, e 6 della legge n. 966/1965 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), e successive modificazioni, è il seguente:

«Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635».

«Art. 6. — La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati numeri 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'art. 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del Centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma».

Note all'art. 12:

— Per il titolo della legge n. 128/1990 si veda la precedente nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio».

Nota all'art. 13:

— La legge n. 370/1984 reca: «Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale». In particolare l'art. 3 fissa gli effetti della legge al 31 dicembre 1989.

Note all'art. 14:

— Il D.P.R. n. 100/1978 reca: «Norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 73/1977 (Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975) è il seguente:

«Art. 7. — Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attività degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente art. 1, nonché di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi.

Il comitato cesserà le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione.

È costituita una segreteria del comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi è corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo.

Il comitato ha facoltà di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui è stato istituito.

Il comitato può richiedere, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonché di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato suddetto.

Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo è iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno».

— Il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 3 della legge n. 960/1982 (Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia) è il seguente:

«Il Comitato interministeriale indicato al precedente comma è presieduto dal funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a quella di Ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato coordinatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, terzo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73.

All'ufficio di segreteria sono assegnati cinque addetti che possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza a qualsiasi titolo dal Ministero degli affari esteri».

Note all'art. 15:

— Il testo dei commi 1 e 7 dell'art. 1 della legge n. 424/1989 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) è il seguente:

«1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.

(Omissis).

7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro».

Note all'art. 16:

— Il testo degli articoli 11, comma 4, e 14, comma 1, della legge n. 102/1990 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987) è il seguente:

«Art. 11, comma 4. — I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio».

«Art. 14 *(Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca)*, comma 1. — I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purché stipulati successivamente alle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano di cui all'art. 5».

Note all'art. 17:

— La legge n. 373/1988 reca: «Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare"».

— Il D.L. n. 121/1989 reca: «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 8, comma 4, del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente: «4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo degli articoli 4, 9 e 13 della legge n. 409/1989 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992) è il seguente:

«Art. 4. *(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*. — 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1990, ai termini del R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1990 è stabilito in 210.

4. Le spese di cui ai capitoli numeri 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nell'art. 61-*bis* del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto stato di previsione per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze».

Art. 9. *(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*. — 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1990, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste

di personalità giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1990, delle somme versate dal CONI al capitolo n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

7. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Minstro dell'interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1990, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

«Art. 13. *(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).* — 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, con l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) militari specializzati:
1) Esercito . . . . n. 21.000
2) Marina . . . . » 1.500
3) Aeronautica . . . . » 34.311;

b) militari aiuto-specialisti:
1) Esercito . . . . n. 40.000
2) Marina . . . . » 15.500
3) Aeronautica . . . . » 16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) Esercito . . . . n. 110
b) Marina . . . . » 150
c) Aeronautica . . . . » 230.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) Esercito (compresi i carabinieri) . . . . n. 875
b) Marina . . . . » 120
c) Aeronautica . . . . » 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1990, a norma dell'art. 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti . . . . n. 7.000
b) sottocapi e comuni volontari . . . . » 3.524.

6. A norma dell'art. 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) sergenti . . . . n. 6.000
b) graduati e militari di truppa . . . . » 2.828.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1990, a norma dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forma organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1990, è fissata, a norma dell'art. 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti . . . . n. 7.000
b) graduati e militari di truppa . . . . » 1.000.

9. A norma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1990, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

a) Esercito . . . . n. 25.778
b) Marina . . . . » 6.939
c) Aeronautica . . . . » 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli numeri 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 e nell'art. 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 dicembre 1982, n. 646.

12. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

13. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

14. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1990 (Elenco n. 3)».

Note all'art. 19:

— Il D.L. n. 10/1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari».

— Per il titolo della legge n. 128/1990 si veda la precedente nota all'art. 3.

Nota all'art. 20:

— Il D.L. n. 367/1990 reca: «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990». In particolare il comma 7 dell'art. 4 del citato decreto riguarda la presentazione delle domande intese ad ottenere finanziamenti di soccorso decennali.

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 190/1983 (Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont) è il seguente:

«Art. 8. — Gli assegnatari delle aree devono iniziare i lavori entro un anno dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Decorso tale termine si procede alla revoca dell'assegnazione sia del contributo che dell'area di sedime.

Alla stessa sanzione soggiacciono gli assegnatari che non avranno provveduto ad ultimare i lavori entro cinque anni dalla comunicazione dell'assegnazione delle aree. In tal caso le aree e la parte di fabbricato ricostruito saranno acquisite al patrimonio disponibile del comune senza diritto, per gli inadempienti, a risarcimento o a compensi di qualsiasi natura.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a coloro ai quali siano già state provvisoriamente assegnate aree prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano iniziato i lavori entro un anno o comunque non li concludano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge».

Note all'art. 22:

— La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata». In particolare il secondo comma dell'art. 20 della citata legge così recita: «L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso».

— Il D.L. n. 534/1987 reca: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2612):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) il 21 gennaio 1991.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 20 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 febbraio 1991, 7 marzo 1991 e approvato il 13 marzo 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5558):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'11 aprile 1991, con pareri delle commissione II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 23, 24 aprile 1991 e approvato, con modificazioni, il 7 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2612/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'8 maggio 1991, con pareri delle commissioni 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato l'8 maggio 1991.

91G0193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 maggio 1991.

Nomina dei commissari governativi della Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto l'art. 35 del citato decreto-legge n. 1235/48;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del codice civile;

Considerato lo stato di persistente squilibrio economico e finanziario in cui da tempo versa la Federazione italiana dei consorzi agrari, tale da cagionare grave pregiudizio al conseguimento dei fini statutari;

Considerato che tale situazione non pare suscettibile di ristabilimento in tempi congrui;

Ritenuta la necessità della nomina di tre commissari governativi per l'attuazione dei provvedimenti indispensabili ad assicurare alla Federazione stessa la funzionalità sotto il profilo finanziario ed economico;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci della Federazione italiana dei consorzi agrari sono sciolti ed i signori dott. Giorgio Cigliana, prof. Agostino Gambino e dott. Pompeo Locatelli sono nominati commissari governativi della Federazione medesima fino al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

Ai commissari sono conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo e, limitatamente all'approvazione del bilancio 1991, quello dell'assemblea ordinaria dei soci, sotto la condizione di cui al secondo comma dell'art. 2543 del codice civile.

I commissari dovranno, tuttavia, sottoporre alla preventiva approvazione di questo Ministero ogni eventuale atto di disposizione e provvedere, nel termine di cui all'art. 1 del presente decreto, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 2364 del codice civile.

Roma, 17 maggio 1991

Il Ministro: GORIA

91A2316

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1991.

Modalità per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci delle comunità montane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, che ha sancito l'obbligo per le comunità montane di applicare, in materia di bilancio e di contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità montana che conta il maggior numero di abitanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, con il quale si è provveduto a coordinare le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e alla legge 19 maggio 1976, n. 335;

Visto l'allegato *A* al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, con cui sono state fornite istruzioni per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci delle province e dei comuni;

Considerata l'opportunità di stabilire, ai sensi dell'articolo 10, quarto comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, modalità per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci delle comunità montane, analoghe a quanto previsto per le province e i comuni nell'allegato *A* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979;

Ritenuto che la determinazione di detta modalità e condizione indispensabile per consentire la definizione da parte del Ministro del tesoro, con proprio decreto, del prospetto rilevazione dei flussi trimestrali di cassa delle comunità montane ai sensi dell'art. 30 della citata legge n. 468 del 1978;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, dopo l'allegato *A* viene inserito l'allegato *B* di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1991
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 136

ALLEGATO *B*

ISTRUZIONI PER LA CODIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA DEI BILANCI DELLE COMUNITÀ MONTANE.

ENTRATE

Ciascun capitolo di entrata deve essere contrassegnato da un numero di codice, così costituito:

Codice	Descrizione
1.0.0.	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITÀ
1.1.0.	*Proventi dei servizi pubblici*
1.2.0.	*Proventi dei beni*
1.3.0.	*Rendite patrimoniali e altri proventi*
1.3.1.	- fitti
1.3.2.	- interessi attivi da enti del settore statale
1.3.3.	- interessi attivi da altri enti del S.P.A.
1.3.4.	- interessi attivi da altri soggetti
1.3.5.	- altri proventi
1.4.0.	*Concorsi, rimborsi e recuperi*
1.4.1.	- da enti del S.P.A.
1.4.2.	- da altri soggetti
1.5.0.	*Altre entrate correnti*
1.6.0.	*Poste correttive e compensative*
2.0.0.	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE STATALE, DALLE REGIONI E DAGLI ALTRI ENTI DEL S.P.A.
2.1.0.	*Trasferimenti correnti dal settore statale*
2.1.1.	- da Stato
2.1.2.	- da altri enti del settore statale
2.2.0.	*Trasferimenti correnti da regioni*
2.3.0.	*Trasferimenti correnti da altri enti del S.P.A.*
2.3.1.	- da comuni
2.3.2.	- da province
2.3.3.	- da consorzi tra enti locali
2.3.4.	- da altri enti del S.P.A.
2.4.0.	*Altri trasferimenti correnti*
2.4.1.	- trasferimenti correnti da imprese
2.4.2.	- trasferimenti correnti da altri soggetti
3.0.0.	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI
3.1.0.	*Alienazione e ammortamento di beni*
3.1.1.	- alienazione di beni
3.1.2.	- ammortamento di beni
3.2.0.	*Trasferimenti in conto capitale*
3.2.1.	- da Stato
3.2.2.	- da altri enti del settore statale
3.2.3.	- da regioni
3.2.4.	- da comuni
3.2.5.	- da province
3.2.6.	- da consorzi tra enti locali
3.2.7.	- da altri enti del S.P.A.
3.2.8.	- da imprese
3.2.9.	- da altri soggetti

Codice	Descrizione
3.3.0.	*Riscossione di crediti*
3.3.1.	- da comuni
3.3.2.	- da province
3.3.3.	- da aziende pubbliche di servizi
3.3.4.	- da altri enti del S.P.A.
3.3.5.	- da altri soggetti
3.3.6.	- per prelievi da depositi bancari
5.0.0.	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
5.1.0.	*Anticipazioni di cassa*
5.2.0.	*Mutui*
5.2.1.	- da cassa depositi e prestiti
5.2.2.	- da altri enti del settore statale
5.2.3.	- da regioni
5.2.4.	- da comuni
5.2.5.	- da province
5.2.6.	- da altri enti del S.P.A.
5.2.7.	- da imprese
5.2.8.	- da altri soggetti
6.0.0.	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
6.1.0.	*Ritenute a carico del personale*
6.1.1.	Ritenute erariali
6.1.2.	Ritenute previdenziali
6.1.3.	Ritenute assistenziali
6.2.0.	*Prelevamenti dalla tesoreria statale*
6.3.0.	*Altre partite di giro*

SPESE

Ciascun capitolo di spesa deve essere contrassegnato da un numero di codice, così costituito:

Codice	Descrizione
1.0.0.	SPESE CORRENTI
1.1.0.	*Personale*
1.1.1.	- retribuzioni
1.1.2.	- ritenute previdenziali a carico dell'ente
1.1.3.	- ritenute assistenziali a carico dell'ente
1.1.4.	- interventi assistenziali
1.1.5.	- personale in quiescenza
1.2.0.	*Acquisto di beni e servizi*
1.2.1.	- acquisti di beni non durevoli
1.2.2.	- acquisti di beni durevoli
1.2.3.	- fitti passivi
1.2.4.	- imposte e tasse a carico dell'ente
1.2.5.	- rimborsi personale comandato
1.2.6.	- altri acquisti di beni e servizi
1.3.0.	*Trasferimenti correnti*
1.3.1.	- a Stato
1.3.2.	- a regioni
1.3.3.	- a comuni
1.3.4.	- a province
1.3.5.	- a aziende pubbliche di sèrvizi
1.3.6.	- a comunità montane
1.3.7.	- a consorzi tra enti locali
1.3.8.	- a imprese
1.3.9.	- a altri soggetti
1.4.0.	*Interessi passivi*
1.4.1.	- a cassa depositi e prestiti
1.4.2.	- a altri enti del settore statale
1.4.3.	- a regioni
1.4.4.	- a comuni
1.4.5.	- a province
1.4.6.	- a altri enti del S.P.A.
1.4.7.	- a imprese
1.4.8.	- a altri soggetti
1.5.0.	*Poste correttive e compensative*
1.5.1.	- restituzione di tributi
1.5.2.	- altre poste
1.6.0.	*Ammortamenti*
1.7.0.	*Somme non attribuibili*
1.7.1.	- Servizi organi istituzionali
1.7.2.	- Liti, arbitraggi, risarcimenti
1.7.3.	- Altre somme non attribuibili
2.0.0.	SPESE D'INVESTIMENTO
2.1.0.	*Beni e opere immobiliari a carico diretto dell'ente*
2.2.0.	*Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'Ente*
2.3.0.	*Trasferimenti in conto capitale*
2.3.1.	- a Stato
2.3.2.	- a regioni
2.3.3.	- a comuni
2.3.4.	- a province
2.3.5.	- a aziende pubbliche di servizi
2.3.6.	- a comunità montane
2.3.7.	- a consorzi tra enti locali
2.3.8.	- a imprese
2.3.9.	- a altri soggetti
2.4.0.	*Partecipazioni azionarie e conferimenti*
2.5.0.	*Concessione di crediti e di anticipazioni per finalità produttive*
2.5.1.	- a comuni
2.5.2.	- a province
2.5.3.	- a aziende pubbliche di servizi
2.5.4.	- a altri enti del S.P.A.
2.5.5.	- a altri soggetti
2.5.6.	- per versamenti presso depositi bancari
2.6.0.	*Concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive*
2.6.1.	- a comuni
2.6.2.	- a province
2.6.3.	- a aziende pubbliche di servizi
2.6.4.	- a altri enti del S.P.A.
2.6.5.	- a altri soggetti
2.7.0.	*Somme non attribuibili*
3.0.0.	SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E DI PRESTITI
3.1.0.	*Anticipazioni di cassa*
3.2.0.	*Mutui*
3.2.1.	- a cassa depositi e prestiti
3.2.2.	- a altri enti del settore statale
3.2.3.	- a regioni
3.2.4.	- a comuni
3.2.5.	- a province
3.2.6.	- a altri enti del S.P.A.
3.2.7.	- a imprese
3.2.8.	- a altri soggetti
4.0.0.	SPESE PER PARTITE DI GIRO
4.1.0.	*Ritenute a carico del personale*
4.1.1.	Ritenute erariali
4.1.2.	Ritenute previdenziali
4.1.3.	Ritenute assistenziali
4.2.0.	*Versamenti presso la tesoreria statale*
4.3.0.	*Altre partite di giro*

91A2258

DECRETO 5 aprile 1991.

Assegnazione e pagamento a favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 1.117 miliardi, quale acconto della seconda trimestralità del fondo comune 1991 di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed all'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/70 è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 e che lo stesso è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/89;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune per l'anno 1990 — determinato ai sensi del precedente comma 2 in lire 6.000 miliardi — viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40 e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto che a seguito della sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge n. 415/89 nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune 1990 viene ripartito ed erogato con i criteri da fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si è reso più possibile procedere né alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 1.000 miliardi né, conseguentemente, all'emanazione del relativo decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 106312 del 25 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1991 (registro n. 5, foglio n. 148), con il quale in attesa dell'emanazione del predetto decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi, su cui parametrare il fondo comune per il corrente anno 1991 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 407/91, è stato provveduto ad assegnare e corrispondere in favore delle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 1.117.000.000.000 quale acconto della prima trimestralità per l'anno 1991 pari alle singole trimestralità provvisorie arrotondate già assegnate per l'anno 1990 con i decreti ministeriale n. 105748, n. 130620, n. 154025 e n. 177152 del, rispettivamente, 30 gennaio 1990, 18 aprile 1990, 6 luglio 1990 ed 11 ottobre 1990, tutti registrati alla Corte dei conti;

Considerato che si rende necessario provvedere all'assegnazione ed alla conseguente erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore importo complessivo di L. 1.117.000.000.000 quale acconto del secondo trimestre del fondo comune 1991, così come risulta dall'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto;

Visto il cap. 5926 icritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 1.117.000.000.000 a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale acconto del secondo trimestre del fondo comune 1991.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo di L. 1.117.000.000.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto, quale acconto del secondo trimestre del fondo comune per l'anno 1991, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 1.117.000.000.000 graverà sul cap. 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 378

FONDO COMUNE 1991

(Art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407)

N.	REGIONI	Quota trimestrale provvisoria arrotondata (*)
1	Piemonte	91.000.000.000
2	Lombardia	147.000.000.000
3	Veneto	87.000.000.000
4	Liguria	38.000.000.000
5	Emilia-Romagna	90.000.000.000
6	Toscana	73.000.000.000
7	Umbria	28.000.000.000
8	Marche	38.000.000.000
9	Lazio	111.000.000.000
10	Abruzzo	39.000.000.000
11	Molise	14.000.000.000
12	Campania	145.000.000.000
13	Puglia	113.000.000.000
14	Basilicata	26.000.000.000
15	Calabria	77.000.000.000
	Totali	1.117.000.000.000

(*) *Pari all'analoga trimestralità assegnata per l'anno 1990.*

91A2259

DECRETO 19 aprile 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° maggio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1991, al prezzo fisso di L. 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo, e nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1991 e l'ultima il 1° maggio 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 3,4%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 maggio 1991 con versamento di dietimi d'interesse di due giorni.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 3 maggio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991 valutati in L. 441.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del

tesoro, per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1991
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 393

91A2260

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 marzo 1990

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi delle manifestazioni colombiane nel V centenario della «Scoperta dell'America».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1990, fra l'altro, di francobolli celebrativi delle manifestazioni colombiane nel V centenario della «Scoperta dell'America»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1798 del 6 marzo 1990;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1990, due francobolli celebrativi delle manifestazioni colombiane nel V centenario della «Scoperta dell'America» nel valore di L. 700 per ciascun francobollo.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 ¼×14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari (venticinque dittici).

Le vignette sono composte a dittico e ciacuna riproduce una parte di un antica carta geografica con le rotte seguite da Cristoforo Colombo nei viaggi precedenti la scoperta dell'America.

Sui due francobolli figurano rispettivamente le legende: «CELEBRAZIONI COLOMBIANE», «I PRIMI VIAGGI 1474 - 1484», la scritta «ITALIA» ed il valore «700». Completano i francobolli i nomi delle località di partenza «NOLI - SAVONA - GENOVA» e di quelle di arrivo «GUINEA - CANARIE - MADERA - LAGOS - AZZORRE - LISBONA - BRISTOL - GALWAY - ISLANDA - LONDRA - CHIO».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 6 Poste, foglio n. 28

91A2261

DECRETO 2 aprile 1990.

Autorizzazione all'emissione nell'anno 1991 di francobolli ordinari appartenenti a serie tematiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, a partire dal 1987, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1987, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Cinema, teatro, televisione»;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica le «Scuole d'Italia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1991, altri francobolli ordinari appartenenti alle suddette serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1800 del 21 marzo 1990;

Decreta:

È autorizzata l'emissione, nel 1991, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «Cinema, teatro, televisione», «Scuole d'Italia».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche delle suddette carte valori postali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. Il Ministro del tesoro
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 6 Poste, foglio n. 321

91A2262

DECRETO 28 maggio 1990.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del centenario della fondazione della società Dante Alighieri.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1990, fra l'altro, di un francobollo celebrativo del centenario della fondazione della società Dante Alighieri;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1804 del 15 maggio 1990;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1990, un francobollo nel valore da L. 700, celebrativo del centenario della fondazione della società Dante Alighieri.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura; quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione ispirata all'opera della società Dante Alighieri nel mondo e riproduce un busto del poeta del XVI secolo, un mappamondo ed un libro aperto simboleggiante la Commedia.

Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI», la scritta «ITALIA» ed il valore «700».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. Il Ministro del tesoro
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 6 Poste, foglio n. 319

91A2263

DECRETO 28 maggio 1990.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del «Sistema MKS - Giorgi».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1990, fra l'altro, di un francobollo celebrativo del «Sistema MKS - Giorgi»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1804 del 15 maggio 1990;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1990, un francobollo nel valore da L. 600, celebrativo del «Sistema MKS - Giorgi».

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

Nella vignetta, su un fondino policromo, figurano il ritratto di Giovanni Giorgi, le unità di misura M, K, S, ed una freccia simboleggiante la quarta unità di misura.

Sul francobollo sono riportate la legenda «SISTEMA GIORGI DI UNITÀ DI MISURA CON 4 UNITÀ DI BASE IEC=CEI 1935-1938 GIOVANNI GIORGI 1871-1950», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 6 Poste, foglio n. 310

91A2264

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 aprile 1991.

Schemi del terzo, quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 1° febbraio 1900, n. 695, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1900, registro n. 211 Lavori pubblici, foglio n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 7 dicembre 1900, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1909, n. 46, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1909, registro n. 70 Lavori pubblici, foglio n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1909, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, n. 5277, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1963, registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1963, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi;

Visti gli schemi di terzo, quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara, compilati a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, schemi che sostituiscono gli altri la cui istruttoria, disposta con decreti ministeriali 19 aprile 1966, n. 176, 31 gennaio 1968, n. 34 e 21 giugno 1971, n. 2342/2590, non ha avuto regolare corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione degli schemi di terzo, quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Massa Carrara, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 29 aprile 1991

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
285	Sorgente Camillina.	T. Aulella	Aulla		
286	Sorgenti Ruggia	T. Aulella	Aulla		
287	Sorgente Faeta.	Can. Serra dell'acqua	Aulla		
288	Can. Serra dell'Acqua. . .	T. Aulella	Aulla	Tutto il corso	
289	Sorgente Canal Secco . . .	T. Caprigliola	Aulla		
290	Fosso Tanagorda	T. Bagnone	Bagnone	Tutto il corso	
291	Sorgente Torretta	T. Carrione	Carrara		
292	Sorgente Martana	T. Carrione	Carrara		
293	Sorgente Giuncaro.	T. Carrione	Carrara		
294	Sorgente Montia.	T. Carrione	Carrara		
295	Sorgente Mortarola	T. Carrione	Carrara		
296	Sorgente Artana	Fosso Artana	Carrara		
297	Fosso Artana.	T. Colonnata	Carrara	Tutto il corso	
298	Canale del Vento	T. Colonnata	Carrara	Tutto il corso	
299	Sorgente Birreria.	T. Bedizzano	Carrara		
300	Sorgente Bedizzano	T. Bedizzano	Carrara		
301	Sorgente Monteverde . . .	T. Parmignola	Carrara		
302	Sorgente Fontana Antica .	T. Torano	Carrara		
303	Sorgente Fontana	T. Torano	Carrara		
304	Sorgente Tufi.	T. Torano	Carrara		
305	Sorgente Linara	T. Gragnana	Carrara		
306	Fosso Dori.	T. Aulella	Casola L.	Tutto il corso	
307	Sorgente Montese	T. Aulella	Casola L.		
308	Sorgente Bordia	T. Vedriano	Casola L.		
309	Sorgente Castellaro	T. Vedriano	Casola L.		
310	Fosso Rafanedo	T. Taverone	Comano	Tutto il corso	
311	Fosso dei Margini.	T. Arcinasso	Fivizzano	Tutto il corso	
312	Sorgente Padula	T. Agnolo	Fivizzano		
313	Canale Agnolo.	Rio Bottaccio	Fivizzano	Tutto il corso	
314	Sorgente Scortico	T. Bardine	Fivizzano		
315	Sorgente ai Colombi . . .	T. Bardine	Fivizzano		
316	Sorgente Fontanella	T. Bardine	Fivizzano		
317	Sorgente Grenzi	T. Bardine	Fivizzano		
318	Torrente Albareta	T. Rosaro	Fivizzano	Tutto il corso	
319	Sorgente Fonte di Cormezzano	T. Rosaro	Fivizzano		
320	Sorgente Fontana d'Oro .	T. Mommio	Fivizzano		
321	Canale Signano	T. Mommio	Fivizzano	Tutto il corso	
322	Canale della Fonte	T. Aulella	Fivizzano	Tutto il corso	
323	Torrente Fabiano	T. Calcandola	Fosdinovo	Tutto il corso	

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
324	Sorgenti Bozzi	T. Pesciola	Fosdinovo		
325	Sorgente Polla Campedello	T. Pesciola	Fosdinovo		
326	Torrente Dorbola	T. Caprio	Filattiera	Tutto il corso	
327	Sorgente Lizza e Convento	T. Taverone	Licciana		
328	Sorgente Viggiano	T. Taverone Rio Macerini	Licciana		
329	Sorgente Termo o Biscio .	Fosso Madielle	Massa		
330	Fosso Madielle.	Fosso Antona	Massa	Tutto il corso	
331	Sorgente Fontana Amorosa	Fosso Madielle	Massa		
332	Sorgente Cardellosa	Fosso Foce	Massa		
333	Fosso della Foce.	T. Ricortola	Massa	Tutto il corso	
334	Sorgente Al Pozzo.	Can. Bastera	Massa		
335	Canale della Bastera . . .	F. Frigido	Massa	Tutto il corso	
336	Sorgenti Canale del Pianone	Can. del Pianone	Massa		
337	Canale del Pianone	F. Frigido	Massa	Tutto il corso	
338	Sorgente Sette Fontane . .	F. Frigido	Massa		
339	Fosso Regollo	F. Frigido	Massa	Tutto il corso	
340	Sorgente Polla di Tommaso	F. Frigido	Massa		
341	Sorgente loc. Canevara . .	F. Frigido	Massa		
342	Sorgente Camporeccia. . .	Fosso Antona	Massa		
343	Sorgente Fontana di Sotto	Fosso Antona	Massa		
344	Sorgente Giunchi	Fosso Bergiola	Massa		
345	Sorgente Banca	Fosso Bergiola	Massa		
346	Sorgente Le Prade.	Fosso Bergiola	Massa		
347	Sorgente Bozzi della Brugiana	Fosso Bergiola	Massa		
348	Sorgente Vigna Delle Belle	T. Geriola	Mulazzo		
349	Sorgente Valdistola	T. Geriola	Mulazzo		
350	Sorgente Tascio	T. Tascio	Montignoso		
351	Sorgente Fico	T. Tascio	Montignoso		
352	Torrente Tascio	T. Montignoso	Montignoso	Tutto il corso	
353	Torrente Mezzemola. . . .	T. Gordana	Pontremoli	Tutto il corso	
354	Sorgente Fontanone	T. Magriola	Pontremoli		
355	Sorgenti Mora - Aia Ca' Baccello	F. Magra	Podenzana		
356	Sorgenti Bozzo - Bosco Piastra - Agneda	F. Magra	Podenzana		
357	Sorgenti Monte Rapà . . .	T. Noce	Zeri		

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

SCHEMA DEL QUARTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	O Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
358	Canale di Amola	F. Magra	Aulla	Tutto il corso	
359	Canale di Prara	F. Magra	Aulla	Tutto il corso	
360	Canale del Rio.	T. Arcinasso	Aulla	Tutto il corso	
361	Canale di Fossola	T. Carrione	Carrara	Tutto il corso	
362	Canale di Ficola.	T. Carrione	Carrara	Tutto il corso	
363	Sorgente Pero	T. Carrione	Carrara		
364	Sorgente Ficola	Canale Ficola	Carrara		
365	Sorgente Fontana del Pidocchio	T. Torano	Carrara		
366	Sorgente Bollerino.	T. Gragnana	Carrara		
367	Sorgente Canale 2°	T. Gragnana	Carrara		
368	Sorgente Giromini.	T. Gragnana	Carrara		
369	Sorgente Galleria di Ugliancaldo	T. Catenella	Casola		
370	Canale Tarasco	F. Magra	Filattiera	Tutto il corso	
371	Sorgente Serra	T. Bottaccio	Fivizzano		
372	Sorgente Agnino.	T. Bottaccio	Fivizzano		
373	Sorgente Corcovolo	T. Mommio	Fivizzano		
374	Sorgente Fontanoni	T. Mommio	Fivizzano		
375	Sorgente Fonte di Monzone	T. Lucido	Fivizzano		
376	Sorgente Grotta di Equi .	T. Lucido	Fivizzano		
377	Canale Padule	T. Rosaro	Fivizzano	Tutto il corso	
378	Canali Bottaccio e Fossola	Canale delle Vignacce	Fivizzano	Tutto il corso	
379	Canale delle Vignacce. . .	T. Arcinasso	Fivizzano	Tutto il corso	
380	Torrente Canalone.	T. Rosaro	Fivizzano	Tutto il corso	
381	Canale Gronda.	T. Mommio	Fivizzano	Tutto il corso	
382	Torrente Lupazo.	T. Lucido	Fosdinovo	Tutto il corso	
383	Canale Agneda.	Canale Piaggi	Mulazzo	Tutto il corso	
384	Canale Piaggi.	T. Canossilla	Mulazzo	Tutto il corso	
385	Sorgente Lamarotti	F. Magra	Pontremoli		
386	Rio dei Bavosi.	T. Arzola	Pontremoli	Tutto il corso	
387	Torrente Scodellino	T. Arzola	Pontremoli	Tutto il corso	
388	Torrente Arzola	T. Tarodina	Pontremoli	Tutto il corso (fino al confine con la prov. di Parma)	
389	Sorgente Careola.	T. Teglia	Pontremoli		
390	Sorgente Campo di Sopra	T. Cisolagna	Tresana		
391	Sorgenti Vascafelegara - Pietrini	T. Monia	Villafranca		

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

SCHEMA DEL QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
392	Sorgente Gabellaccia . . .	Bacino T. Gragnana	Carrara	Mappale 4259 - sez. F	
393	Sorgente Ponte Storto I .	Bacino T. Gragnana	Carrara	Mappale 535 - sez. F	
394	Sorgente Ponte Storto II .	Bacino T. Gragnana	Carrara	Mappale 4260 - sez. D	
395	Sorgente Ponte Storto III	Bacino T. Gragnana	Carrara	Mappale 1478 - sez. D	
396	Sorgente Canalie.	Bacino T. Carrione	Carrara		Località Canalie
397	Sorgente Serra	Bacino T. Bottaccio	Fivizzano	Mappali 1846/1847 - sez. 1	Località La Serra di Agnino
398	Pozzi	Falda sotterranea	Massa		Località stadio comunale
399	Sorgente Camparaccia. . .	Bacino Fosso di Antona	Massa	Mappale 5587 - sez. G	Località Camparaccia
400	Sorgenti Omomorto e Granarola	Bacino Fosso della Madielle	Massa		Località Granarola e Omomorto
401	Pozzo	Falda sotterranea	Massa	Mappale 4581 - sez. C	Località Turano di Massa
402	Pozzo	Falda sotterranea	Massa	Mappale 7009 - sez. D	Stab. RIV-SKF
403	Pozzo	Falda sotterranea	Massa	Mappale 4650 - sez. B	Località Colonia Marina Olivetti (Marina di Massa)
404	Canal del Frantoio	Torrente Mangiola	Mulazzo	Tutto il suo corso	
405	Polla del Fontanaccio. . .	Ex Lago di Porta	Montignoso		Località Porta
406	Sorgente Pezza o Camposopra	Bacino T. Gisolagna	Tresana		Località Camposopra
407	Canale di Ragarano. . . .	F. Magra	Pontremoli	Tutto il suo corso	
408	Sorgente Pantano I		Podenzana	Mappale 622	Località Genicciola
409	Sorgente Pantano II. . . .		Podenzana	Mappale 165	Località Genicciola
410	Sorgente Monte		Podenzana	Mappale 473	Località Genicciola
411	Sorgente Battistone		Podenzana	Mappale 69	Località La Costa
412	Sorgente Pasigola		Podenzana	Mappale 360	Località Pasigola
413	Sorgente Genicciola		Podenzana	Mappale 453	Località Genicciola
414	Pozzo		Villafranca	Mappale 1783 - sez. C	Località Donico
415	Sorgenti Strappata 1 e 2.	Bacino T. Renara	Massa		Località Strappata
416	Sorgente Fronticchio . . .	Bacino T. Renara	Massa		Località Fronticchio

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
417	Fosso dell'Olmo	T. Renara	Massa	Tutto il suo corso	
418	Canale di Angiola.	T. Renara	Massa	Tutto il suo corso	
419	Fosso della Strappata. . .	T. Renara	Massa	Tutto il suo corso	
420	T. Renara	F. Frigido	Massa	Tutto il suo corso	
421	Sorgente Castello Achinolfi	Bacino T. Montignoso	Montignoso		Località Castello Achinolfi
422	Canale di Mezzo.	Bacino T. Gordana	Zeri	Tutto il suo corso	
423	Pozzi	Falda sotterranea	Massa		Località Poveromo
424	Sorgente Boccognano . . .	Bacino Can. Boccognano	Fosdinovo	Mappale 2747/2748 - sez. A	Località Boccognano
425	Canale Boccognano	T. Isolone	Fosdinovo	Tutto il suo corso	
426	Fossa Maestra e tutti i suoi colatori	Mare Tirreno	Carrara	Tutto il suo corso	

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

90A2214

DECRETO 29 aprile 1991.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 aprile 1905, n. 4026, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1905, registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1905, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cosenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, n. 2917, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1974, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1975 e n. 102 del 17 aprile 1975 (rettifica), con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cosenza, compilato a cura dell'ufficio del genio civile di Cosenza, schema che sostituisce l'altro la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 22 agosto 1967, n. 2197, non ha avuto regolare corso;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, designato per la provincia di Cosenza, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 29 aprile 1991

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

N. ord. 1	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Sorgente Parchiello	Coscile	Castrovillari Parchiello	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Coscile
2	Torr. Manca di Fragola	Oliva	Lago - Frazione Aria dei Lupi	Dall'origine fino allo scarico nel torrente Oliva
3	Sorgente Rupa	Savuto	Grimaldi	Dall'origine fino allo scarico nel fiumicello di Tortora
4	Sorgente Massacafora	Fiumicello di Tortora	Praia a Mare fraz. Aieta	Id.
5	Sorgente Chiusuli	Tra Bagni e Cetraro	Acquappesa	Dall'origine fino allo scarico nel torrente Vommacaia
6	Sorgente Vivario	Torrente Maddalena	Fuscaldo	Dall'origine fino allo scarico nel torrente Maddalena
7	Sorgente Saliano	Savuto	Rogliano	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Savuto
8	Sorgente «I lupi»	Torrente Merone	S. Stefano di Rogliano	Dall'origine fino allo scarico nel torrente Merone
9	Sorgente S. Marco	Savuto	Rogliano	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Savuto
10	Sorgente Bottario	Torrente Corvino	Buonvicino	Dall'origine fino allo scarico nel torrente Corvino
11	Torrente Pezzente	Fiume Crati	Acri	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Crati
12	Torrente Montanaro	Fiume Ampollino	S. Giovanni in Fiore	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Ampollino
13	Sorgente Caruso	Fiume Arvo	Id.	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Arvo
14	Sorgente Calabretto	Fiume Crati	Cerisano	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Crati
15	Sorgente Acqualignea	Id.	Id.	Id.
16	Sorgente Marfitania	Id.	Id.	Id.
17	Fontana Zaccaleo	Fiume Esaro	Malvito	Dall'origine fino alla scarico nel fiume Esaro
18	Torrente Pantano	Id.	S. Agata d'Esaro	Id.
19	Sorgente Cappella	Id.	Id.	Id.
20	Sorgente Giambruno	Id.	Id.	Id.
21	Sorgente Carino	Fiume Oliva	Aiello	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Oliva
22	Sorgente S. Giuliano	Id.	Id.	Id.
23	Sorgente Scalille	Fiume Crati	Cerisano	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Crati
24	Sorgente Eremita	Id.	Id.	Id.
25	Sorgente Gangarella	Torrente Malfrancato	Acri	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Malfrancato
26	Sorgente Serra della Cresta	Fiume Crati	Id.	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Crati

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
27	Sorgente Acqua Fredda........	Sangineto	Bonifati	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Sangineto
28	Sorgente Acqua del Tirso.......	Bambagia	Id.	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Bambagia
29	Sorgente Apritetto...........	Fiume Crati	Spezzano Sila	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Crati
30	Sorgente Bolla.............	Savuto	Rogliano	Dall'origine fino allo scarico nel Savuto
31	Torrente Varco della Cassarola ...	Fiume Crati	Luzzi	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Crati
32	Torrente Rinacchio...........	Fiume Esaro	Fagnano Castello	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Esaro
33	Torrente Piraginella o Ruvettari...	Oliva	Lago	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Oliva
34	Torrente Nocella............	Fiume Busento	Carolei	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Busento
35	Sorgente Monaci............	Torrente Mercauro	Fuscaldo	Dall'origine fino allo scarico nel torrente Mercauro
36	Sorgente Apatia	Fiume Neto	S. Giovanni in Fiore	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Neto
37	Sorgente Lenzano I.......... Manche di » IV Manche di » VI Manche di » VII	Fiume Arvo	Id.	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Arvo
38	Sorgente Le Frischie..........	Fiume Garga	S. Giovanni in Fiore	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Garga
39	Sorgente di S. Lorenzino o Casiline	Fiume Oliva	Aiello Calabro	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Oliva
40	Sorgente Petrosa............	Fiume Soleo	Belvedere Marittimo	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Soleo
41	Sorgente Venaglia...........	Coscile	Lungro	Id.
42	Sorgente Novaia............	Lao	Papasidero	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Lao
43	Sorgente Rubiello	Fiume Savuto	Rogliano	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Savuto
44	Sorgente Gruppo Montecurcio....	Mucone	Spezzano della Sila	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Mucone
45	Sorgente Gruppo Sette Acque....	Id.	Id.	Id.
46	Sorgente S. Domenica.........	Battentiero	Mormanno	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Battentiero
47	Sorgente S. Nicola V..........	Fiume Esaro	S. Sosti	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Esaro
48	Sorgente Madonna Fiumara.....	Fiume Coscile	Saracena	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Coscile
49	Sorgente Contatore...........	Torrente Maddalena	Fuscaldo	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Maddalena

N. ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
50	Sorgente Natale	Torrente Maddalena	Fuscaldo	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Maddalena
51	Sorgente Cuccari	Id.	Id.	Id.
52	Sorgente Acqua delle Vurghe	Id.	Id.	Id.
53	Sorgente Pietra del Torno	Coscile	Morano Calabro	Id.
54	Sorgente Ferrara	Fiume di Mare	Fiumefreddo Bruzio	Dall'origine fino allo scarico nel fiume di Mare
55	Sorgente Candele I-II-III	Crati	Rende	Id.
56	Sorgente Macchialonga	Crati	S. Fili	Id.
57	Sorgente Ruvezzo	Crati	Id.	Id.
58	Sorgente Vuscione	Ampollino	S. Stefano di Rogliano	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Ampollino
59	Sorgente Sambucheto	Battentiero	Mormanno	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Battentiero
60	Sorgente Accitello	Crati	Cerisano	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Crati
61	Sorgente Manna	Trionto	Longobucco	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Trionto
62	Pietranizzata	Id.	Id.	Id.
63	Timpafusa	Busento	Mendicino	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Busento
64	Sorgente Tingitore	Savuto	Aprigliano	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Savuto
65	Pozzo subalveo Vallone della Mangosa	Vallone della Mangosa	Amendolara	Pozzo stesso
66	Sorgente Massa	Canna	Nocara	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Canna
67	Sorgente Tafuri	Savuto	Rogliano	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Savuto
68	Sorgente S. Nicola	Esaro	S. Agata di Esaro	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Esaro
69	Sorgente Radica I-II-III	Crati	Rota Greca	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Crati
70	Sorgente Sgarrizzo	Id.	Id.	Id.
71	Sorgente Croimade	Crati	Mongrassano	Id.
72	Sorgente Acqua di Fago	Mucone	Spezzano Sila	Dall'origine fino allo scarico nel fiume Mucone

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

90A2215

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 17 maggio 1991.

Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica agli esami di maturità professionale, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 5 maggio 1975 che hanno determinato le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica dell'esame di maturità professionale;

Considerato che è opportuno modificare e integrare le su indicate materie;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge n. 754/69, costituita con decreto ministeriale 20 giugno 1990;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella concernente le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafico o scritto-grafica dell'esame di maturità professionale, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92.

Roma, 17 maggio 1991

Il Ministro: MISASI

TABELLA

MATERIE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA GRAFICA O SCRITTO-GRAFICA NEGLI ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE

Tipo di maturità professionale	Materie
Agrotecnico	Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale
	Economia politica, economia e statistica agraria
	Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole
	Scienze naturali e fitopatologia, chimica e industrie agrarie
Analista contabile	Analisi delle contabilità speciali
	Analisi della contabilità speciale
	Organizzazione aziendale
	Controllo budgetario
Assistente per comunità infantili	Tecniche educative e di esplorazione
	Psicologia
	Pedagogia
Chimico delle industrie ceramiche	Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche ed organiche
	Ceramica industriale e laboratorio analisi strumentali e tecniche
	Impianti industriali ceramici e disegno
Disegnatrice stilista di moda	Tecnica professionale
	Storia dell'arte e del costume
	Psicologia e sociologia
	Matematica
	Lingua straniera
Odontotecnico	Tecnologia odontotecnica
	Biologia e fisiologia umana
	Fisica
Operatore commerciale	Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica
	Economia politica e scienza delle finanze
	Lingua straniera
	Tecnica del commercio internazionale
	Tecnica mercantile, dogane e trasporti

Tipo di maturità professionale	Materie
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Tecnica della distribuzione generale, ricerche di mercato e statistica aziendale
	Alimenti e alimentazione
	Lingua inglese
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica
	Economia politica e turistica
	Lingua straniera
	Diritto, legislazione sociale e alberghiera
Ottico	Anatomia, biologia e fisiologia umana
	Laboratorio misurazioni
	Ottica
	Fisica e laboratorio
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio e tecnica amministrativa
	Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica
	Economia politica, scienza delle finanze e statistica
	Lingua straniera
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale
	Psicologia e sociologia
	Storia dell'arte
	Matematica
	Lingua straniera
Tecnico della cinematografia e della televisione	Letterature straniere
	Organizzazione generale e tecnica della produzione
	Tecniche professionali
	Comunicazioni di massa
	Storia delle arti e del costume
	Storia e tecnica dello spettacolo
Tecnico delle attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera
	Lingua straniera
	Diritto, legislazione sociale e alberghiera
	Tecnologia alberghiera
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno
	Fisica
	Chimica-fisica ed analisi
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica
	Fisica
Tecnico delle industrie grafiche	Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici
	Tecnica della produzione, elementi di economia aziendale
	Chimica, fisica fotografica e laboratorio
	Disegno applicato alle arti grafica, storia dell'arte grafica
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno
	Fisica
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e tecnica della produzione
	Fisica
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Progettazione tecnica
	Impianti industriali ceramici e disegno
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Tecnologia e tecnica della produzione
	Disegno industriale e tecnica dell'arredamento
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Microbiologia speciale
	Chimica-fisica e analisi
	Chimica organica e preparazioni

91A2271

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 23 aprile 1991, F.L n. 14/1991.

Disposizioni inerenti i revisori dei conti.

A tutte le amministrazioni provinciali e comunali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per i problemi istituzionali

Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale

Al Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.
Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Corte dei conti
Ufficio controllo atti Ministero dell'interno
Sezione enti locali

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. *Premessa.*

L'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, ha previsto una serie di limiti massimi di incarichi di revisione dei conti degli enti locali e la competenza del Ministero dell'interno di verificare l'osservanza della norma.

A tal fine, sarà costituita una banca dati, di pubblica consultazione, per la quale l'A.N.C.I. metterà a disposizione il supporto organizzativo nella propria struttura A.N.C.I.T.E.L.

Per la costituzione della banca dati, si impartiscono le istruzioni appresso specificate.

§ 2. *Limiti per l'esercizio degli incarichi.*

La citata disposizione fissa i seguenti limiti:

numero cinque incarichi per i comuni fino a 9.999 abitanti;

numero tre incarichi per i comuni da 10.000 a 29.999 abitanti;

numero due incarichi per i comuni da 30.000 a 79.999 abitanti;

numero un incarico per i comuni da 80.000 abitanti in poi, per le comunità montane e per le province.

I limiti vanno intesi in senso alternativo e quindi senza possibilità di cumulo.

Nel caso in cui siano presenti enti appartenenti a diverse classi demografiche vale sempre il limite degli enti di maggiore dimensione.

§ 3. *Obbligo di comunicazione.*

Il secondo comma dell'art. 6-*quinquies* dà obbligo agli enti di comunicare al Ministero dell'interno ed al C.N.E.L. i dati dei revisori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (15 maggio 1991).

Le successive comunicazioni devono pervenire, ovviamente a cura dell'ente, entro sessanta giorni dalla nomina o sostituzione dei revisori.

La comunicazione al Ministero dell'interno deve essere effettuata mediante presentazione alla prefettura competente per territorio della comunicazione firmata dal segretario dell'ente.

Va usato il modello unito alla presente circolare.

La comunicazione va ripetuta anche per gli enti che l'avessero già inoltrata con diversa modalità.

§ 4. *Raccolta e spedizione dei moduli.*

Ricevute tutte le comunicazioni degli enti le prefetture sono invitate a spedirle, con apposito elenco riepilogativo conforme al modello allegato, al seguente indirizzo:

Ministero dell'interno - Banca dati revisori degli enti locali c/o A.N.C.I. - Via dei Prefetti n. 46 - 00186 ROMA

Si rivolge invito alle prefetture di curare che i segretari degli enti ottemperino con puntualità all'obbligo di comunicazione, svolgendo ogni utile iniziativa di sollecitazione, ove necessario.

Va data allo scrivente ufficio informazione telegrafica dell'avvenuto adempimento da parte delle prefetture.

§ 5. *Revisori dei conti dei comuni dissestati.*

I comuni dissestati che non avessero ancora provveduto alla nomina dei revisori, a norma dell'art. 27 del decreto-legge n. 66/1989, debbono ora ottemperare alle disposizioni dell'art. 57 della legge n. 142/1990 che ha sostituito totalmente la precedente disposizione.

Si resta in attesa di assicurazione.

p. *Il Ministro:* LA COMMARE

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Nicolò Copernico a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 2 maggio 1973, rep. 9414, reg. soc. 3591, tribunale di Latina;

società cooperativa di consumo «Fulgorcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 25 giugno 1976, rep. 99736, reg. soc. 4831, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Alessandrini in data 1° maggio 1958, rep. 6249, reg. soc. 898, tribunale di Latina;

società cooperativa trasporti «C.T.U.C. - Cooperativa trasporti urbani Cisterna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cisterna di Latina (Latina), costituita per rogito La Cava in data 8 settembre 1981, rep. 7972, reg. soc. 7261, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Terruto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Stipa in data 25 ottobre 1972, rep. 10867, reg. soc. 3413, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «C.R.E.D.O. - Cooperativa reinserimento ex detenuti organizzati - Società cooperativa polivalente a responsabilità limitata», con sede in Formia (Latina), costituita per rogito Bartolomeo in data 17 luglio 1987, rep. 46626, reg. soc. 13163, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Genziane - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 8 giugno 1972, rep. 79285, reg. soc. 3224, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Trifoglio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 6 giugno 1972, rep. 79206, reg. soc. 3220, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia di Sezze - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Turchetta in data 27 febbraio 1981, rep. 1084, reg. soc. 7028, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Airone 85 - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Ardea (Roma), costituita per rogito Vaccaro in data 16 marzo 1985, rep. 322970, reg. soc. 4973/85, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Agri - Tour futura Carpineto - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Carpineto Romano (Roma), costituita per rogito Monami in data 22 marzo 1985, rep. 2006, reg. soc. 5004, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Cecchina I - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 12 gennaio 1973, rep. 13319, reg. soc. 1689, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Gallicano Prima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gallicano nel Lazio (Roma), costituita per rogito Golia in data 11 febbraio 1979, rep. 8171, reg. soc. 1005/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa La Genucia fra mutilati e invalidi di guerra di Genazzano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genazzano (Roma), costituita per rogito De Pascale (coadiutore del dott. Mannella) in data 23 aprile 1950, rep. 86913, reg. soc. 1372, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.E.A. 1982 - Cooperativa edilizia artigiana a responsabilità limitata», con sede in Grottaferrata (Roma), costituita per rogito Jannitti Piromallo in data 20 maggio 1982, rep. 15605, reg. soc. 4183/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.10 - Progettazione studi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito Rossi in data 26 marzo 1980, rep. 3962, reg. soc. 3609/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La cooperativistica popolare Santa Maria delle Mole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Galiani in data 10 giugno 1975, rep. 40250, reg. soc. 2032, tribunale di Velletri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa del Mulino - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito Di Pietro in data 23 maggio 1985, rep. 9656, reg. soc. 6109/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Valle 81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Subiaco (Roma), costituita per rogito Gualtieri in data 7 febbraio 1981, rep. 3104, reg. soc. 1699/81, tribunale di Roma.

91A2254

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 1 7 0 9 1 *

L. 1.200